

# CAPITOLATO TECNICO

LOTTO NEST - PIATTAFORMA PER MICROSCOPIA  
CONFOCALE AVANZATA, BIOFOTONICA E SENSING

E

LOTTO BIOLOGIA - PIATTAFORMA PER  
MICROSCOPIA CONFOCALE AVANZATA

SU FONDI PNRR PER LA COLLABORAZIONE ALL'ECOSISTEMA DENOMINATO "THE TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM", M4C2, CUP: E53C22000800001, FINANZIATO DAL MUR NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA PNRR ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE EX AVVISO N. 3277 DEL 30/12/2021

TITOLO I – DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE	5
PREMESSA	5
Art 1 Oggetto dell'appalto e obiettivo del progetto	5
1.1 Durata e decorrenza	6
1.2 Base d'asta	6
Art. 2 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti	6
Art. 3 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, connessi all'esecuzione della fornitura	7
Art. 4 Altri obblighi a carico dell'appaltatore, connessi all'utilizzo di fondi PNRR	8
Art. 5 – Installazione, accettazione e collaudo finale	9
Art. 6 – Penali	9
Art. 7 - Garanzia definitiva	10
Art. 8 - Subappalto e divieto di cessione del contratto	10
Art. 9 - Privacy e obbligo di riservatezza	10
Art. 10 - Osservanza di norme	11
Art. 11 - Foro competente	11
Art. 12 Clausola Consip	11

## **Sommario**

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE</b>	<b>3</b>
<b>PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>Art 1 Oggetto dell'appalto e obiettivo del progetto</b>	<b>4</b>
1.1 Durata e decorrenza	5
1.2 Base d'asta	5
Art. 2 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti	5
Art. 3 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, connessi all'esecuzione della fornitura	6
Art. 4 Altri obblighi a carico dell'appaltatore, connessi all'utilizzo di fondi PNRR	6
Art. 5 – Installazione, accettazione e collaudo finale	7
Art. 6 – Penali	8
Art. 7 - Garanzia definitiva	8
Art. 8 - Subappalto e divieto di cessione del contratto	9
Art. 9 - Privacy e obbligo di riservatezza	9
Art. 10 - Osservanza di norme	9
Art. 11 - Foro competente	10
Art. 12 Clausola Consip	10

### PREMESSA

LOTTO NEST. Il presente capitolato tecnico riassume i requisiti per sistemi di microscopia confocale ad elevata risoluzione e in grado di offrire lo stato dell'arte in termini di sensibilità, flessibilità e versatilità, che verrà inserita nel lab 1.18 (primo piano) del Laboratorio NEST. In modo specifico, nel progetto è previsto, come obiettivo del primo anno, l'acquisto di una "piattaforma per microscopia confocale avanzata, biofotonica e sensing", che permetta in seguito di monitorare quantitativamente firme neoplastiche e nanosistemi teranostici nei sistemi biologici, preferibilmente con rilevamento contemporaneo di molteplici molecole o caratteristiche del sistema biologico.

LOTTO BIOLOGIA. Il presente capitolato tecnico riassume i requisiti per un sistema di microscopia confocale avanzato ad elevata risoluzione e in grado di offrire lo stato dell'arte in termini di sensibilità, flessibilità e versatilità, che verrà inserita in uno dei locali del LaboratorioBio@SNS . In modo specifico, nel progetto è previsto, come obiettivo del primo anno, l'acquisto di una "piattaforma per microscopia confocale avanzata", che permetta in seguito di valutare le alterazioni morfologiche e molecolari presenti in modelli di neuropatologie ed in seguito ad interventi di vario tipo.

#### Art 1 Oggetto dell'appalto e obiettivo del progetto

Poiché il progetto Ecosistema dell'Innovazione THE - Tuscany Health Ecosystem, ambito di intervento "1. Health", domanda di agevolazione contrassegnata dal codice identificativo ECS00000017 è stato ammesso al finanziamento, per la realizzazione del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "THE - Tuscany Health Ecosystem", si rende necessario procedere all'acquisto delle seguenti apparecchiature:

- 1) LOTTO NEST - Microscopio confocale di seguito descritto. I campi di applicazione spazieranno da studi fondamentali sulla risposta biologica, sulla localizzazione di recettori e nanovettori, e sul comportamento cellulare, fino ad applicazioni avanzate tra cui la scoperta e la somministrazione di farmaci di precisione. Una combinazione di microscopia ottica ad alta risoluzione spazio-temporale e sonde/biosensori fluorescenti razionalmente progettati sarà sfruttata per affrontare quantitativamente le prestazioni dei nanosistemi teranostici e per monitorare come la loro identità sintetica possa cambiare in seguito all'interazione fra i materiali e l'ambiente biologico (ad esempio per esposizione a fluidi biologici). Si prevede di monitorare contemporaneamente più molecole o nanovettori marcati con coloranti o altri agenti di contrasto, insieme ai nano-/micro-ambienti cellulari, con attenzione all'organizzazione supramolecolare di eventuali farmaci trasportati dai nanovettori, dei componenti all'interno o sulla superficie dei nanovettori, e/o all'interno dei componenti biologici. Per tali motivi, sono richieste flessibilità e controllo massimi negli aspetti spettroscopici risolti spazialmente in 3D, in termini di eccitazioni, emissioni, e controllo dei tempi di emissione dei fluorofori. Occorre quindi disporre di un microscopio dotato di elevata capacità e libertà di separazione spettrale integrato con la possibilità di caratterizzare gli andamenti dei decadimenti di fluorescenza.
- 2) LOTTO BIOLOGIA - Microscopio confocale di seguito descritto. I campi di applicazione varieranno dall'analisi di vetrini trattati con metodi di immunoistochimica alla super-risoluzione per la determinazione di fenomeni biologici di plasticità. Si prevede di monitorare più fluorofori legati ad

anticorpi sia su tessuti fissati che su cellule vive. Per questo motivo sono richiesti flessibilità spettrale e grande risoluzione spaziale ed è determinante la possibilità di scegliere liberamente la lunghezza d'onda di eccitazione

### **1.1 Durata e decorrenza**

La fornitura dei beni oggetto del presente capitolato dovrà essere effettuata **entro 5 mesi** dalla data di stipula del contratto.

Qualora richiesto dall'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura anche anticipatamente, nelle more della stipula del contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 18.4.2016 n. 50, in tal caso sarà redatto apposito verbale di avvio anticipato della fornitura.

### **1.2 Base d'asta**

L'importo complessivo dell'appalto è:

LOTTO NEST                      € 500.000,00 + IVA; oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

LOTTO BIOLOGIA                € 350.000,00 + IVA; oneri per la sicurezza pari a € 0,00;

## **Art. 2 Fatturazione e tracciabilità dei pagamenti**

L'Appaltatore, ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture relative al materiale effettivamente consegnato.

Nello specifico la fattura potrà essere emessa una volta avvenuto il collaudo che verificherà (i) l'effettiva corrispondenza di tutte le componenti hardware consegnate con quanto dichiarato e richiesto nel Capitolato e nelle Specifiche Tecniche, (ii) l'accensione ed il corretto funzionamento dei componenti della piattaforma di microscopia.

La fattura dovrà riportare:

Codice Identificativo Gara (CIG) e la Scrittura anticipata indicata successivamente.

- la fattura dovrà essere in formato elettronico (DM n.55 del 3 aprile 2013). Il codice univoco ufficio assegnato Laboratorio NEST è il YH82CH e quello assegnato al Laboratorio Biologia è P7Z4Z2;
- questa Amministrazione è soggetta al regime dello split payment, pertanto la fattura elettronica dovrà riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

La fatturazione deve essere sempre in Euro, utilizzando, per i prezzi espressi in valute diverse, il cambio bancario euro-rilevazioni BCE del giorno di emissione della fattura.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di avvenuta regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto (in base a quanto previsto all'art. 4) e previa verifica della regolarità contributiva mediante richiesta di DURC on-line ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015.

L'Appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificato dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. I pagamenti saranno effettuati tramite l'Istituto

Cassiere della Scuola Normale Superiore, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario o postale indicato dall'Appaltatore e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13 agosto 2010 n. 136, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese comunicano alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche entro 7 giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L' Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di cui all'art. 3 della legge 136/2010, ne dà immediatamente comunicazione all'Amministrazione, e alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Pisa.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5 e 5-bis del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

### **Art. 3 Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore, connessi all'esecuzione della fornitura**

Lo svolgimento della fornitura oggetto del presente Capitolato dovrà essere assicurata mediante la puntuale osservanza delle norme legislative, regolamentari e tecniche vigenti in materia, nonché della normativa in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute e dell'ambiente.

La fornitura sarà effettuata dall'Appaltatore a rischio di Impresa, quindi con i propri capitali e attrezzature, mezzi e personale, in regola con la normativa vigente in materia. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali e antinfortunistici verso terzi sono a totale carico dell'aggiudicatario, che ne è il solo responsabile.

L'Appaltatore assume la responsabilità nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione manlevata da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'accertamento dei danni prodotti all'Amministrazione è effettuato, di norma, dal personale dell'Amministrazione in contraddittorio con l'Impresa ed è documentato da apposito verbale sottoscritto dalle due parti. L'Impresa deve provvedere senza indugio, a proprie spese, alla riparazione e/o alla sostituzione dei beni danneggiati, qualora possibile, ovvero al risarcimento del danno.

### **Art. 4 Altri obblighi a carico dell'appaltatore, connessi all'utilizzo di fondi PNRR**

4.1 Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile per operatori economici che occupano un numero pari o inferiore a 50 dipendenti.

Ai sensi dell'art. 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione** di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della penale di cui all'articolo 6 del presente capitolato, definita ai sensi dell'art. 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

#### 4.2 Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità:

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione della **penale** di cui all'art. 6 del presente capitolato, stabilita ai sensi dell'articolo 47 comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

### Art. 5 – Installazione, accettazione e collaudo finale

Con il termine "accettazione" s'intende l'attività atta a verificare la conformità delle apparecchiature consegnate rispetto alle specifiche tecniche richieste, nonché la corretta funzionalità delle stesse una volta finita la fase di montaggio delle stesse nel luogo previsto, quindi la cosiddetta installazione dei beni da parte del fornitore. L'attività di accettazione spetta alla committenza e **dovrà essere effettuata entro 2 settimane dalla consegna**. Si nota che, per quanto riguarda i Lotti Nest e Biologia, le 2 settimane entro le quali si espleta l'accettazione (e quindi anche l'installazione della strumentazione) verranno conteggiate a partire dalle rispettive date di accettazione della strumentazione e comunque a completamento della fornitura della strumentazione per entrambi i lotti.

Il **collaudo finale** delle apparecchiature dovrà avvenire quindi **entro una settimana** dal completamento delle attività di installazione, configurazione, attivazione e infine accettazione delle apparecchiature oggetto della fornitura totale (Lotto Nest e Lotto Biologia). Il collaudo si svolgerà alla presenza di personale dell'appaltatore e della stazione appaltante.

## Art. 6 – Penali

Qualora quanto oggetto del presente capitolato non venisse **consegnato** e **installato** (anche solo parzialmente) entro il termine previsto, l'Amministrazione applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo offerto dall'aggiudicatario per ciascun giorno di calendario di ritardo nella consegna e nella installazione, **fino al 10% dell'importo netto del contratto**.

Qualora i ritardi maturati comportino un'applicazione della penale per un importo superiore al 10%, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il rapporto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), mediante invio di PEC, addebitando all'operatore le maggiori spese occorrenti per il completamento/esecuzione della fornitura e posa in opera in parola oltre gli eventuali ulteriori danni.

In caso di fallimento e/o di risoluzione del contratto nei confronti dell'aggiudicatario, la stazione appaltante procederà allo scorrimento della graduatoria.

Questa Amministrazione può avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 109 del Codice e recedere unilateralmente dal contratto tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite e del mancato guadagno, qualora la Scuola stessa intenda provvedere diversamente in merito all'esecuzione, totale o parziale, della fornitura.

L'Impresa può richiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità a eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (artt. 1218, 1256 e 1463). In tale caso saranno dovuti all'Impresa, oltre che il deposito cauzionale, gli incassi maturati in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

In caso di inosservanza degli obblighi previsti nell'articolo 4.1 (mancata produzione della relazione di genere) e 4.2 (mancata produzione della dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità) del presente capitolato, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo offerto dall'aggiudicatario per ciascun giorno di calendario di ritardo.

## Art. 7 - Garanzia definitiva

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta, sull'importo a base di gara, superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione deve:

- essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
- recare **la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto** dell'istituto,



- banca, azienda o compagnia di assicurazione, **autenticata da notaio**;  
prevedere espressamente la **rinuncia al beneficio** della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima **entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta** dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 1 (ultimo capoverso), D.Lgs. 50/2016, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7 D. Lgs. 50/2016.

## **Art. 8 - Subappalto e divieto di cessione del contratto**

È ammesso il subappalto, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei contratti. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

L'Aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

- a) il subappaltatore abbia l'idoneità professionale richiesta negli atti di gara e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere, ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Ai sensi dell'art. 105 comma 3, lett. c-bis) del Codice, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione dell'appalto, non si configurano come attività affidate in subappalto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

## **Art. 9 - Privacy e obbligo di riservatezza**

L'aggiudicatario si impegna ad osservare gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 (e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR - General Data Protection Regulation) in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. A tal fine l'aggiudicatario si impegna a non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo.

L'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del presente contratto esclusivamente nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'aggiudicatario stesso a gare e appalti.

La Scuola tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati a principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/03 (e del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR - General Data Protection Regulation), con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

## **Art. 10 - Osservanza di norme**

Nell'esecuzione dell'appalto il contraente affidatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente capitolato, oltre che di quanto previsto nel progetto-offerta. Per quanto non espressamente previsto nei predetti capitolati, si applicano:

- il d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile in materia di contratti.

In conformità a quanto stabilito all'art. 2, comma 3 del DPR 16.04.2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), il Codice di comportamento della Scuola Normale Superiore, adottato con decreto direttoriale n. 58 del 04.02.2014 e pubblicato in pari data all'Albo ufficiale on-line della Scuola Normale Superiore, si applica, per quanto compatibile, anche ai dipendenti e ai collaboratori a qualsiasi titolo degli appaltatori della Scuola. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal predetto Codice di comportamento, il contratto di appalto sarà risolto ai sensi dell'art. 2 comma 3 del suindicato D.P.R. 16.4.2013 n. 62.

### **Art. 11 - Foro competente**

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra l'Amministrazione aggiudicatrice e l'esecutore del contratto, comprese quelle riguardanti l'interpretazione del presente capitolato, verranno esaminate con spirito di amichevole composizione. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, potranno essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo sugli eventuali punti di controversia, le parti ricorreranno all'Autorità Giudiziaria e sarà competente il Foro di Pisa.

### **Art. 12 Clausola Consip**

Qualora, successivamente alla stipula del contratto in oggetto, venissero attivate Convenzioni stipulate da Consip o da altre centrali di committenza ex art. 26 l. 488/1999 e s.m.i., l'Amministrazione si riserva il diritto di recesso nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 (convertito dalla l. n.135/2012).

IL Responsabile Operativo

Struttura di Gestione San Silvestro

---

dott. Pasqualantonio Pingue

IL Responsabile Operativo

Struttura di Gestione San Cataldo

---

dott. Alessandro Viegi

*(\*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*